

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6855 del 28/11/2025
Oggetto	DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di Carpi (MO), viale Vittorio Veneto n. 2, richiesta dalla ditta GSG srl per l'attività di bar ristorazione, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di RUMORE.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7115 del 28/11/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno ventotto NOVEMBRE 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di Carpi (MO), viale Vittorio Veneto n. 2, richiesta dalla ditta GSG srl per l'attività di bar ristorazione, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di RUMORE.

Rif. SUAP n. 1822/2025

Prat. Sinadoc n. 17160/2025

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n.59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n.56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n.56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 68/2025 "Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 111/2024. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n.13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTA l'istanza presentata al SUAP Unione delle Terre d'Argine in data 07/05/2025 (protocollo SUAP n. 033923) e acquisita da ARPAE SAC con prot. n. 85113 del 08/05/2025 dalla ditta **GSG srl** (P.IVA. 04035940362), con sede legale Viale Vittorio Veneto n. 2, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di bar ristorazione svolta presso lo stabilimento ubicato in viale Vittorio Veneto n. 2 nel Comune di Carpi, sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della Legge n.447/1995.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Impatto acustico:

- L. 447/1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. n.227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122." CAPO III ART. 4;
- L.R. n.15/2001, "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n.15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico;

VISTA la vigente Legge 7 agosto 1990, n.241, recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che il procedimento per il rilascio dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- con nota protocollo n. 107739 del 16/06/2025, Arpae ha indetto la conferenza dei servizi in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della L. n. 241/1990 per l'acquisizione dei pareri e dei contributi istruttori necessari ai fini del rilascio dell'AUA, da parte degli enti interessati: Arpae e Comune di Carpi;
- sono inoltre pervenute dalla ditta integrazioni volontarie acquisite agli atti con protocollo Arpae n. 151830 del 27/08/2025;
- in conformità con quanto previsto dall'articolo 14-bis, comma 5, della L. 241/1990, la conferenza si è conclusa positivamente; pertanto il presente provvedimento ne costituisce determinazione motivata di conclusione;

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri / contributi istruttori funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- relazione tecnica relativa alla Valutazione di Impatto Acustico resa da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Carpi al Comune di Carpi, protocollo n. 199627 del 11/11/2025;
- parere favorevole in merito all'Impatto acustico, espresso dal Comune di Carpi con protocollo n. 78695 del 25/11/2025 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 209007 del 25/11/2025;

CONSIDERATO che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA in oggetto, che sarà successivamente rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 13 del 31/01/2025, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della L. n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità AUA e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Modena;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. di ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'articolo 14, comma 2, L. n.241/1990, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, L. n.241/1990 e, conseguentemente;
2. di ADOTTARE ai sensi del D.P.R. n.59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della ditta **GSG srl** (P.IVA. 04035940362) nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo stabilimento ubicato in Comune di Carpi viale Vittorio Veneto n. 2, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. n.59/2003	Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida
IMPATTO ACUSTICO	E - Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/1995 nelle more previste dal DPR n.227/2011	Comune di Carpi

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi sopra elencati sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - *Allegato E "Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11";*
4. di DARE ATTO che la presente determina:
 - confluisce nel provvedimento conclusivo del SUAP dell'Unione delle Terre D'argine (ex articolo 2, comma 1, lettera b, del DPR n. 59/2013);
 - acquista efficacia costitutiva (L. n. 241/1990, articolo 21-quater) dal giorno di rilascio da parte del SUAP;
5. di DARE ATTO, altresì, che ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del DPR n. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 anni a decorrere dal giorno di rilascio da parte del SUAP, e che il rinnovo deve essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 mesi prima della scadenza, come stabilito all'articolo 5 del DPR n. 59/2013;
6. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
8. di STABILIRE che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Dlgs. 14/03/2013 n. 33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
9. di STABILIRE che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 06/11/2012 n. 190 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
10. DI RENDERE NOTO che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio è oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
 - avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro sessanta giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Pratica Sinadoc 17160/2025

ALLEGATO E

Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
Comune di Carpi**

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta GSG srl, presso lo stabilimento sito in viale Vittorio Veneto n 2, nel Comune di Carpi, svolge l'attività di bar ristorazione;

La Ditta GSG S.r.l. svolge l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in uno stabile collocato nel centro urbano di Carpi, in viale Vittorio Veneto all'interno del Parco delle Rimembranze nelle immediate vicinanze di ricettori sensibili quali l'area ospedaliera e una residenza diurna per anziani.

Non essendo stati esplicitati i giorni e gli orari di apertura del locale, nonché gli orari in cui verrebbe attivato il sistema di diffusione musicale, questi dati sono stati presunti tramite ricerca su internet da cui si desumono i seguenti dati di apertura del servizio:

- domenica 12:00 - 15:00 e 18:00 - 00:00;
- lunedì, mercoledì. Giovedì 12:00 - 15:00 e 15:00 - 01:00;
- venerdì e sabato 12:00 - 15:00 e 15:00 - 02:00;
- martedì (Chiuso)

L'attività musicale sarà quella di intrattenimento degli avventori come sottofondo durante la loro permanenza all'interno e all'esterno del pubblico esercizio;

Dal punto di vista acustico il pubblico esercizio, è inserito in classe I - Aree particolarmente protette, con limiti pari a 50 dBA in periodo diurno e 40 dBA in periodo notturno; i ricettori più esposti alla rumorosità ambientale prodotta dalle attività del pubblico esercizio (rumore antropico avventori e diffusioni musicali), identificati come R1 - area ospedaliera e R3 - centro diurno anziani sono anch'essi localizzati come la sorgente di rumore (S) nella medesima classe acustica, mentre il ricettore R2 — edificio residenziale risulta inserito in classe III con limiti pari a 60 dBA in periodo diurno e 50 dBA in periodo notturno.

L'impianto elettroacustico è composto dai seguenti elementi :

- Nr. 3 diffusori acustici WMR60T e nr. 1 diffusore WMR50 collocati all'interno dei locali;
- Nr. 4 diffusori WMR60 e, quando presente il DJ, nr.1 subwoofer Pioneer XPRS1152S, collocati all'esterno sotto la pensilina che affaccia sul cortile interno;
- Nr. 2 diffusori WMR60T collocati nel dehor esterno.
- Nr. 3 amplificatori compatti DMA162P, dotati ciascuno di due canali di amplificazione indipendenti da 160 W: 1 subwoofer XPRS1152S che dispone del proprio amplificatore e di una matrice audio digitale;
- 1 matrice audio digitale Yamaha MTX3, dispositivo che interviene per limitare il segnale in uscita, diretto verso i vari amplificatori, ai valori di soglia impostati via software durante l'intervento di taratura con fonometro;

Il rumore antropico dovuto alla presenza degli avventori è stato valutato considerando l'area esterna adibita a ristorazione come "sorgente areale" a cui è stata attribuita una L_w tot pari a 87 dB(A) (valore ottenuto ipotizzando la permanenza di 150 persone, utilizzando un Livello di pressione ad 1 m pari a 54 dBA per

persona L_w pari a 65 dB(A) ad 1 m).

Per tale sorgente si evidenzia che nella relazione, oltre a non essere indicate le diverse superfici esterne occupabili dagli avventori (dimensionamento, lay out occupazione arredi esterni, compresi tavoli e sedie, n. massimo avventori, ecc.), non è esplicitato il calcolo di propagazione del rumore nei confronti dei ricettori e, pertanto non si è in grado di verificare il contributo di rumore della sorgente antropica.

Si precisa che i valori considerati non tengono conto della rumorosità dovuta a urla e schiamazzi.

Sono stati effettuati anche una serie di rilievi fonometrici in data 11/03/2025 per effettuare la taratura del sistema di riproduzione, amplificazione e diffusione del suono (dotato di limitatore acustico) ed è stata così individuata una regolazione dell'impianto. Per evitare ogni possibilità di incrementare il livello di pressione sonora erogata dal sistema, oltre i livelli impostati dal limiter in fase di taratura, il Tecnico competente in Acustica ha impostato tutti i controlli al volume massimo possibile a valle della matrice digitale MTX3. I rilievi fonometrici dei livelli ambientali sono stati effettuati in 6 postazioni, (P1: interno area ristorante - centro stanza, P2: interno area ristorante - centro stanza, P3: interno area bar - centro stanza, P4: esterno - centro dehor, P5: esterno - lato ospedale a confine dell'area di pertinenza del locale, P6: esterno - lato ricettori/residenza per anziani (valori similari) a confine dell'area di pertinenza del locale), con gli impianti attivi e senza la presenza di avventori; le misure esterne sono state effettuate con l'impianto attivo sia internamente sia esternamente a porte aperte. Le misure risultano effettuate in orari ricadenti nel periodo di riferimento diurno; tale informazione è stata desunta dai grafici riportati nello studio.

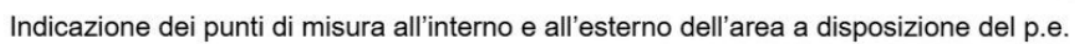
Il software installato sul personal computer "MTX Editor" permette di programmare il processore in tutte le sue funzioni tra cui anche la possibilità di agire sui valori impostati sul limiter. L'accesso al programma è permesso mediante password dedicata che dovrà essere a conoscenza esclusiva del TCA e dei tecnici del Settore Ambiente del Comune.

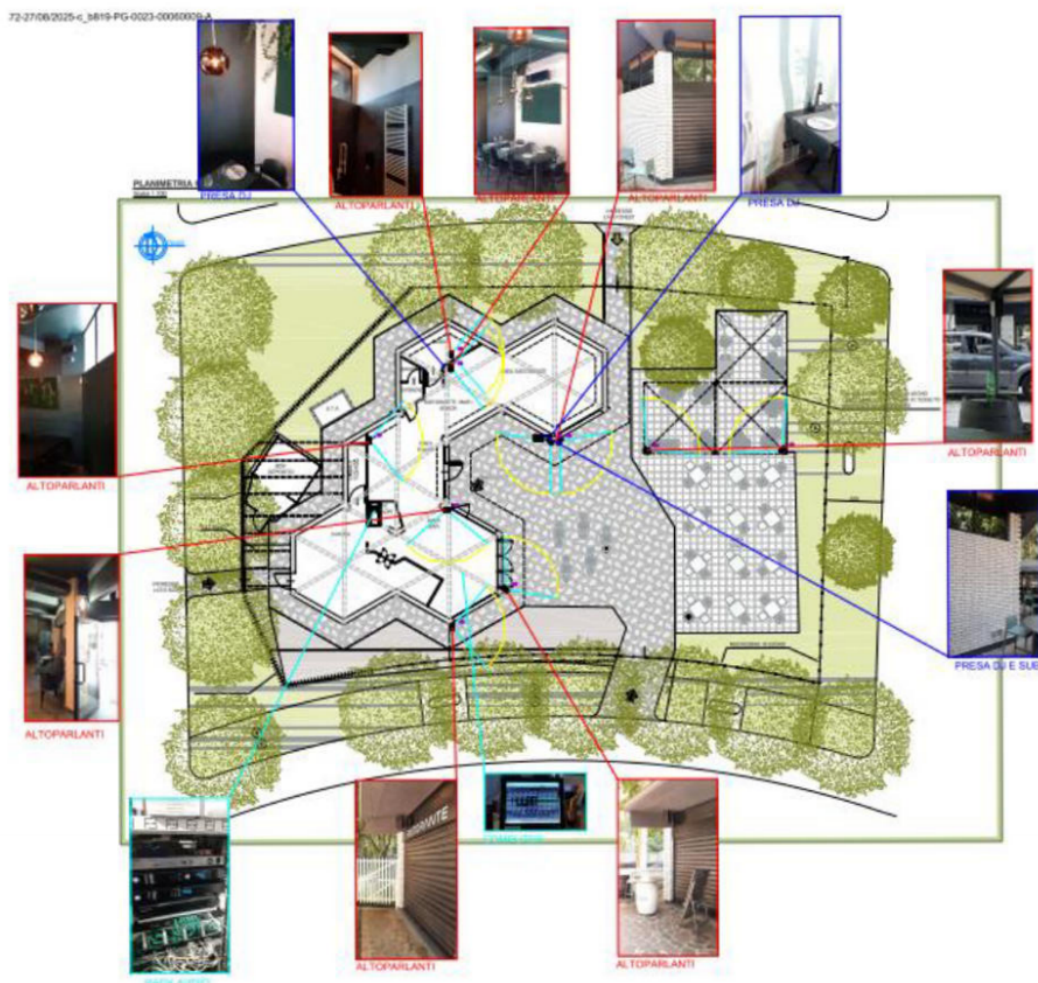
In seguito ai risultati delle misure riportate negli allegati è stato possibile ricavare la seguente tabella.

Posizione	L_{Aeq} (dB)
P1	69.0
P2	67.7
P3	68.9
P4	58.2
P5	52.7
P6	54.0

Il TCA ha poi provveduto a fornire il livello di rumore (L_{Aeq}) complessivo al ricettore (avventori + impianto di diffusione sonora), tuttavia senza esplicitare i calcoli riportando i seguenti risultati.

Recettore	Stima L_{Aeq} (dB)	Limiti pertinente classe acustica	
		diurni	notturni
R1 - Ospedale	41.5	50	40
R2 - residenze	45.8	60	50
R3 - residenza anziani	47.4	50	40





Localizzazione dei componenti dell'impianto elettroacustico all'interno e all'esterno dell'area destinata all'attività del p.e.

A seguito di tutte le stime e valutazioni effettuate il TCA assevera:

- Dalla attività di taratura impianto fisso e dalla indagine fonometrica finalizzata alla stessa, risultano rispettati i limiti di zona ed eventuali differenziali laddove applicabili. Favorevole poi la conformazione del locale stesso nel mascherare il rumore emesso verso il polo ospedaliero e la residenza per anziani. Importante, per quest'ultima poi, il contributo del traffico veicolare su via III Febbraio.

ISTRUTTORIA E PARERI

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA;

VISTI i pareri / contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio specificamente riferiti al rumore:

- relazione tecnica relativa alla Valutazione di Impatto Acustico resa da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Carpi al Comune di Carpi, protocollo n. 199627 del 11/11/2025;
- parere favorevole in merito all'Impatto acustico, espresso dal Comune di Carpi con protocollo n. 78695 del 25/11/2025 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 209007 del 25/11/2025, di cui si riportano di seguito le considerazioni:

Le valutazioni d'impatto acustico allegate all'istanza di AUA, sono state presentate in forma incompleta e non è stato possibile eseguire una corretta valutazione dell'attività di intrattenimento musicale, oggetto di richiesta di autorizzazione da parte della ditta, in quanto mancavano alcuni elementi ritenuti sostanziali:

- descrizione dei giorni e orari di apertura del locale;
- indicazione degli orari di attivazione del sistema di intrattenimento musicale con indicazione delle eventuali differenze di funzionamento tra il periodo invernale ed estivo;
- indicazione delle superfici esterne occupabili dagli avventori;
- esplicitazione delle formule di propagazione impiegate per la stima dei livelli di rumore al ricettore con restituzione dei dati in forma tabellare;
- confronto con i limiti assoluti differenziali ponendo particolare attenzione ai ricettori sensibili.

Il locale è inserito in una UTO di classe I con limiti pari a 50 dBA nel periodo di riferimento diurno (06:00 - 22:00) e 40 dBA in quello notturno (22:00 - 06:00).

Nelle condizioni rilevate dal TCA, i livelli sonori all'esterno del locale nei punti P4, P5, P6, considerati con la sola sorgente attiva relativa all'impianto elettroacustico, superano i rispettivi limiti della classe I, sia di giorno che di notte.

Per quanto esposto sopra, fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi, esprime PARERE TECNICO POSITIVO al rilascio dell'AUA per i seguenti titoli ambientali: nulla osta ex art. 6 legge 447/95 Legge quadro sull'inquinamento acustico esclusivamente per la diffusione di musica di sottofondo all'interno del locale [con prescrizioni].

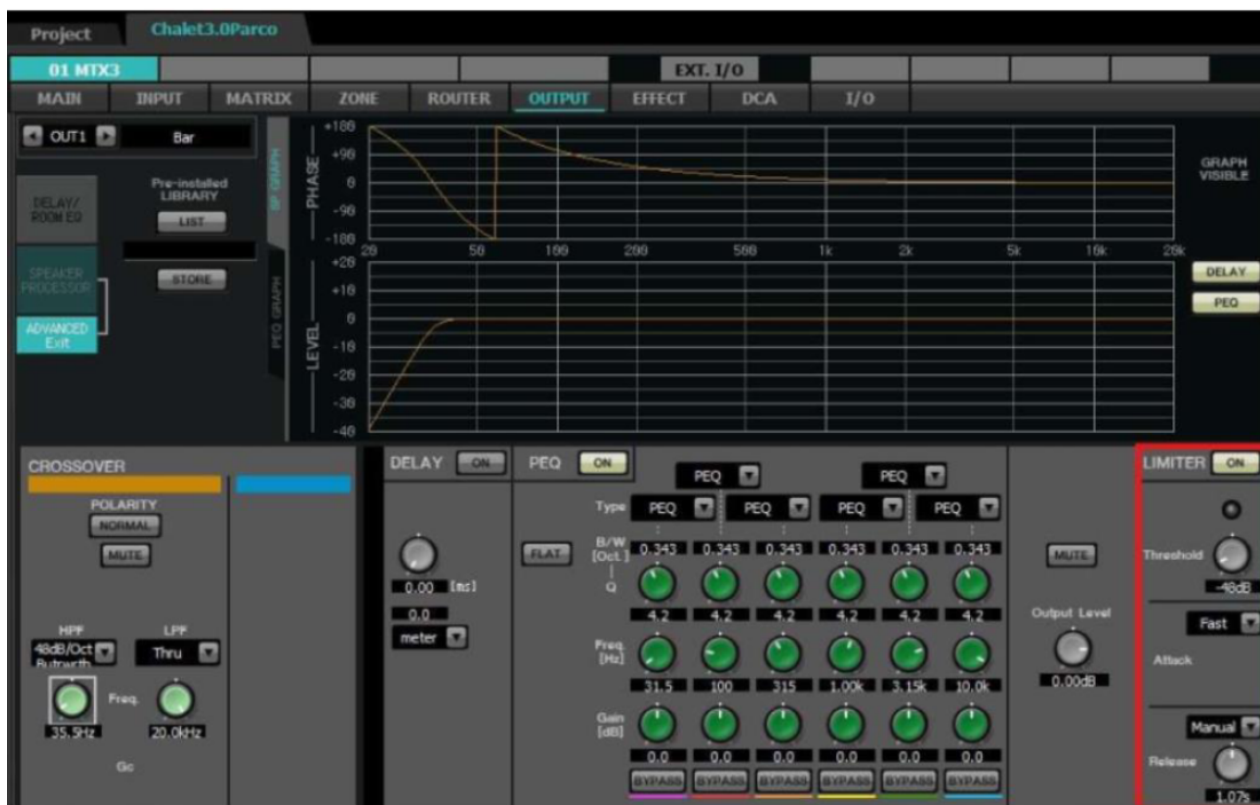
SI RITIENE POSSIBILE RILASCIARE NULLA OSTA all'esercizio dei soli diffusori acustici posizionati all'interno dei locali (3 diffusori acustici WMR60T e 1 diffusore WMR50), nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Nulla osta ex art. 6 legge 447/95 Legge quadro sull'inquinamento acustico esclusivamente per la diffusione di musica di sottofondo all'interno del locale, a condizione che siano rispettate integralmente le seguenti prescrizioni, finalizzate a garantire che l'attività del pubblico esercizio sia effettuata nel rispetto dei limiti acustici prescritti dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico:

1. le diffusioni musicali, devono essere effettuate;
 - a. esclusivamente all'interno dei locali interni in uso al pubblico esercizio e devono caratterizzarsi come musica di sottofondo, ossia tale da non sovrastare il parlato degli avventori; condizioni d'esercizio diverse (es. porte e finestre aperte), devono essere oggetto di nuova valutazione d'impatto acustico e assoggettate a rilascio di una nuova AUA o a revisione di quella posseduta dal p.e.;
 - b. nelle giornate di apertura del locale e non possono protrarsi, indipendentemente dagli orari di chiusura del pubblico esercizio, oltre le ore 01:00, sia nei giorni feriali che festivi;
 - c. ogni variazione di giorno e di orari devono essere oggetto di nuova valutazione d'impatto acustico e assoggettata a rilascio di una nuova AUA o a revisione di quella posseduta dal p.e.
2. La tipologia e le configurazioni delle sorgenti utilizzate nei locali interni in uso al pubblico esercizio (marca, modello, caratteristiche acustiche, localizzazione, layout del posizionamento dei tavoli, ecc.), fatti salvi gli adeguamenti prescritti con il presente titolo ambientale, deve essere esclusivamente quella descritta nella Vimpa redatta e sottoscritta dal TCA incaricato dalla ditta (rif. Vimpa datata 25/07/2025, in atti al PG del Comune di Carpi al n. 57472/25), che costituisce specifico allegato tecnico di natura cogente per gli organi di controllo nelle eventuali attività di accertamento.
3. Le diffusioni musicali devono essere effettuate esclusivamente attraverso l'utilizzo dell'impianto descritto nella Vimpa sopra indicata, senza l'impiego di elementi e componenti aggiuntivi anche temporaneamente installati da terzi; unica eccezione potrà essere costituita da eventuali dispositivi per la riproduzione del suono (es. tablet, pc, ecc.) che, in ogni caso, devono essere collegati all'impianto di amplificazione e diffusione del suono in dotazione al pubblico esercizio.

4. Per assicurare, presso i ricettori potenzialmente disturbabili, il rispetto dei limiti acustici diurni e notturni, assoluti e differenziali, prescritti dalla vigente normativa i livelli sonori derivanti dall'attività del p.e., non devono superare, in ogni condizione d'esercizio, all'interno del locale un livello sonoro massimo uguale a 69 dBA.
5. per garantire il rispetto del limite di cui sopra:
 - a. le diffusioni musicali possono essere effettuate solo a condizione che tutte le fonti di produzione del suono siano connesse all'impianto elettroacustico autorizzato con il presente atto, mentre non è ammesso l'uso di altre sorgenti per l'amplificazione e la diffusione del suono, anche se fornite, utilizzate, o introdotte nel locale da terzi;
 - b. l'impianto di riproduzione, amplificazione, limitazione e diffusione del suono deve essere permanentemente asservito al processore-limitatore installato, non manipolabile da terzi e opportunamente tarato dal T.C.A. come da documentazione in atti e immagini sottostanti, tratte dalla Vimpa in atti al PG del Comune di Carpi al n. 57472/25;
 - c. la password, che consente di accedere alle impostazioni di taratura del limitatore mediante programma "MTX Editor" deve essere conservata esclusivamente dal T.C.A. e comunicata al settore Ambiente del Comune di Carpi tramite pec all'indirizzo ambiente@pec.comune.carpi.mo.it;



Schermata di configurazione della matrice audio, in cui sono impostati i valori di limiter dopo l'intervento di misura e taratura, per la zona BAR



Schermata di configurazione della matrice audio, in cui sono impostati i valori di limiter dopo l'intervento di misura e taratura, per la zona interna a locale



Schermata di configurazione della matrice audio, in cui sono impostati i valori di limiter dopo l'intervento di misura e taratura, per la zona servizi igienici

6. Eventuali DJ esterni al locale devono collegarsi direttamente al mixer per i canali destro e sinistro in quanto il limitatore di segnale deve essere posto fra il mixer e l'amplificatore.
7. Il titolare del pubblico esercizio, entro 60 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione unica del SUAP (attestata dall'avvenuta consegna della pec), deve trasmettere alla pec del Settore Ambiente del Comune di Carpi e ad Arpae (pec aomo@cert.arpa.emr.it), una relazione, sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica, contenente i seguenti elementi:
 - a. indicare la password dedicata del software MTX Editor di protezione dei settaggi del limiter;
 - b. indicazione del nominativo del Tecnico Competente in Acustica incaricato dalla ditta anche per i successivi adempimenti connessi all'esercizio delle sorgenti sonore.
8. La documentazione indicata al punto 7, una volta acquisita formalmente agli atti, ed eventualmente sottoposta a parere di Arpae, costituisce un addendum tecnico dell'autorizzazione e, senza necessità di rilasciare ulteriori atti, rappresenta il nuovo riferimento per l'attività di controllo esercitata dagli organi deputati a verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nel titolo ambientale.
9. Qualora i dispositivi antimanomissione del limitatore di segnale venissero modificati, i cambiamenti devono essere comunicati, tramite PEC, al Settore Ambiente - Transizione ecologica del Comune di Carpi, entro i 5 giorni successivi alle modifiche intervenute.
10. In caso di sostituzione del TCA incaricato dalla ditta, il nominativo del nuovo tecnico deve essere comunicato, tramite PEC, al Settore Ambiente - Transizione ecologica del Comune di Carpi, entro i 15 giorni successivi alla nomina del nuovo incaricato; il nuovo TCA deve ricevere dal precedente incaricato le credenziali di accesso al software di blocco delle impostazioni del limitatore di segnale.
11. Ogni variazione dell'impianto di diffusione musicale autorizzato deve essere assoggettata, oltre che ad un nuovo intervento di taratura/regolazione, anche alla presentazione di un nuovo documento d'impatto acustico a corredo di specifica istanza per ottenere un nuovo titolo ambientale o la revisione di quello in possesso del p.e.. La sostituzione dei componenti che costituiscono l'impianto elettroacustico con dispositivi identici non è soggetta a presentazione di un nuovo documento d'impatto acustico, ma a semplice comunicazione, sottoscritta e trasmessa, tramite PEC, al Settore Ambiente - Transizione ecologica del Comune di Carpi, da parte del TCA incaricato dalla ditta; la comunicazione suddetta, tuttavia, deve essere accompagnata da specifica attestazione del TCA in merito agli interventi effettuati, ivi compresa la verifica di conformità delle regolazioni/impostazioni rispetto alla configurazione autorizzata.
12. All'interno e all'esterno del pubblico esercizio è vietato:
 - a. lo svolgimento di attività musicali del genere DJ-Set o simili che utilizzino impianti di amplificazione e diffusione diversi dall'impianto autorizzato con il presente nulla osta;
 - b. esibizioni dal vivo con utilizzo di strumenti amplificati e non (solisti, band o altro), Karaoke o altre attività con utilizzo di microfoni amplificati e non (es. cabaret o simili). Per poter esercitare tali attività è possibile produrre istanza di modifica del presente nulla osta, previa presentazione, e positiva valutazione, di specifica documentazione d'impatto acustico che certifichi, anche per tali tipologie di attività, il rispetto dei limiti acustici prescritti dalla vigente normativa.
13. Eventuali manifestazioni rumorose svolte all'aperto, e classificabili come "temporanee" in base alla normativa vigente, non sono ricomprese nel presente nulla osta e devono essere autorizzate, anche in deroga ai limiti acustici di zona, secondo le disposizioni contenute nel vigente "Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee".
 Per garantire l'osservanza dei limiti acustici prescritti dal suddetto Regolamento, anche nel corso delle eventuali manifestazioni temporanee organizzate dal pubblico esercizio, deve essere diffusa esclusivamente musica riprodotta, assoggettando l'impianto a sistema che consenta di garantire un livello di 70 dBA in facciata degli edifici più esposti (limitatore al mixer o diffusori acustici limitati), mentre restano vietate le esibizioni dal vivo con utilizzo di strumenti amplificati e non (solisti, band o altro), il Karaoke, o altre attività con utilizzo di microfoni amplificati e non (es. cabaret o simili), salvo dimostrazione che tali attività possono essere esercitate nel rispetto del limite acustico sopra indicato.
14. Durante le serate d'apertura l'attività all'interno e all'esterno del locale deve essere svolta, sempre e comunque, con minimizzazione del disturbo nei confronti dei recettori (art. 11 della L.R. 9/2011), con particolare riferimento alle fasce orarie notturne. A tal fine, oltre al rispetto di quanto indicato ai punti

precedenti, il titolare del pubblico esercizio, nelle proprie pertinenze (locali interni e spazi esterni), deve adottare protocolli gestionali e sistemi di controllo che consentano di ridurre i rumori superflui, anche a carattere impulsivo, prodotti dal comportamento dei dipendenti e degli avventori ed in particolare:

- a.** il personale deve evitare nel modo più assoluto l'impilamento dei bicchieri all'esterno o qualsiasi altra forma di urto tra vetri che possa generare fenomeni impulsivi dal punto di vista acustico;
- b.** il personale in cucina deve mantenere un tono di voce moderato evitando nel periodo notturno, per quanto possibile, rumori eccessivi;
- c.** i gestori devono effettuare un attento controllo della propria clientela evitando schiamazzi ed eccessivi toni di voce riconducendo il comportamento degli stessi entro i limiti della normale tollerabilità.

PARTE INFORMATIVA

- A. Il presente titolo ambientale si riferisce esclusivamente all'utilizzo delle sorgenti interne valutate nella Vimpa in atti al PG del Comune di Carpi al P.G. n. 57472/25 e nelle condizioni d'esercizio ivi descritte e in conformità alle prescrizioni sopra indicate; diffusioni musicali a carattere ordinario effettuate in condizioni diverse, o l'utilizzo di altre sorgenti di rumore, sono soggette alle disposizioni di cui all'art. 8 comma 5 (comunicazione) o comma 6 (nulla osta) della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
- B. L'utilizzo dei diffusori acustici installati all'esterno del locale, al momento esclusi dalla presente autorizzazione unica ambientale per i motivi sopra esposti, è possibile solamente in seguito alla presentazione di istanza di modifica di AUA, corredata di nuova e idonea relazione d'impatto redatta da Tecnico Competente in Acustica che deve includere:
 - una valutazione del clima acustico (o rumore residuo) in assenza delle sorgenti sonore in uso presso il pubblico esercizio, allo scopo di valutare l'entità del livello sonoro già presente nell'area del Parco correlato alle attività antropiche svolte dai cittadini e dal contributo del traffico lungo le vie che compongono il perimetro dell'area in cui è insediata l'attività;
 - misure in campo e/o stime previsionali ai ricettori per valutare la rumorosità prodotta dalle sorgenti sonore da collocare all'esterno (diffusori acustici) e dal rumore degli avventori, dove i livelli sonori dovranno attestare il rispetto della classe acustica attribuita dalla ZAC, o quantomeno il non incremento del rumorosità ambientale esistente; allo scopo si suggerisce di valutare un riposizionamento delle casse acustiche in modo da ottenere una diffusione ottimale del suono nell'area in cui è previsto lo stazionamento degli avventori e minimizzare il disturbo nei confronti dei recettori;
 - nuove impostazioni di taratura dell'impianto elettroacustico a seguito delle misure e valutazioni sopra prescritte
- C. Per ogni violazione alle prescrizioni contenute nella vigente normativa in materia di inquinamento acustico e/o nel presente titolo ambientale:
 - 1. saranno applicate, in relazione alla violazione accertata, le sanzioni previste dall'art. 10 della legge 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", ossia:
 - a.** per il superamento dei limiti prescritti dal DPCM 14.11.1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore": da euro 1.000,00 a euro 10.000,00 (rif. L. 447/95 - art. 10, comma 2);
 - b.** per la violazione delle disposizioni dettate con il presente nulla osta in applicazione della legge 447/95: da euro 500,00 a euro 20.000,00 (rif. L. 447/95 - art. 10, comma 3);
 - 2. il verbale di accertamento della violazione sarà trasmesso, a cura dell'organo di controllo, all'ufficio competente per l'ambiente del Comune di Carpi per il prosieguo di competenza, ossia:
 - a.** in caso di superamento dei limiti acustici prescritti DPCM 14.11.1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore": predisposizione e adozione, ai sensi dell'art. 9 della legge 447/95, di eventuale ordinanza sindacale finalizzata a inibire l'utilizzo delle sorgenti sonore fino al completo ripristino della conformità delle immissioni acustiche;
 - b.** per le violazioni delle disposizioni dettate con il presente titolo ambientale in applicazione della legge 447/95: predisposizione e adozione di eventuale provvedimento dirigenziale finalizzato alla revisione del nulla osta rilasciato ai sensi dell'art. 8 comma 6 della legge 447/95. Il provvedimento di revisione, in funzione della natura, gravità e reiterazione delle violazioni accertate, potrà prevedere:

- la modifica delle prescrizioni già impartite (es. riduzione temporanea o permanente degli orari di funzionamento delle sorgenti sonore, ecc.);
- l'introduzione di ulteriori prescrizioni (es. modifica/potenziamento dei sistemi di contenimento del rumore, limitazioni nell'utilizzo di determinate sorgenti, ecc.);
- la sospensione del nulla osta;
- la revoca del nulla osta.

D. In ogni caso, anche in assenza di rilievi fonometrici, qualora il livello di emissione delle sorgenti sonore di un evento specifico fosse ritenuto disturbante, sarà possibile applicare la norma di cui all'art. 26 del vigente regolamento di Polizia Urbana dell'Unione delle Terre d'Argine;

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.